



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(COPIA)

| | |
|---|--|
| N.9 del Reg. Data 06-04-2018 | Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA. |
|---|--|

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di aprile alle ore 20:05, in seduta pubblica, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Maltignano.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale per la trattazione del presente punto:

| | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------------|----------|
| FALCIONI ARMANDO | P | Ballatori Ettore | P |
| MANCINI CILLA MONICA | P | Alessi Giordana | P |
| CONOCCHIOLI ANTONIO | P | TALAMONTI DOMENICO | A |
| Filiaggi Federica | P | CORVARO GIOVANNI | P |
| ALFONSI ATTILIO | P | CRETONE MIRKO | P |
| LISSO FRANCESCO | A | | |

Assegnati n. 11
In Carica n. 11

Presenti n. 9
Assenti n. 2

- **Assiste il Segretario Comunale Dott. CAROPRESO LUIGI.**
- **Presiede FALCIONI ARMANDO, nella sua qualità di SINDACO.**

La seduta è Pubblica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, si esamina il punto n° 9 dell'ordine del giorno.

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Spurio e Flamini i quali hanno diritto di intervento ma non di voto.

L'Assessore Flamini, su invito del Sindaco, illustra brevemente il presente argomento posto all'ordine del giorno.

Terminato l'intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 28.9.1998 n. 360, e successive modifiche e integrazioni, di istituzione a decorrere dal 01.01.1999, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e, in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142 della L. 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) che recita testualmente " 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1977 n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31.5.2002, pubblicate nella G.U. n. 130 del 5.6.2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

Richiamato l'art.1 comma 169 della legge 296 del 27/12/2006 che testualmente recita:
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Premesso che con deliberazione di G.C. n.5 del 27.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento comunale per l'Istituzione dell'addizionale comunale Irpef e confermata in punti 0,5 l'aliquota opzionale da applicare per l'anno 2008;

Visto l'art. 1, comma 11 del D.L. n.138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.148/2011, con il quale è stata abrogata la sospensione a deliberare aumenti all'addizionale Irpef disposta dall'art. 1, comma 7 del D.L. n.93/2008, convertito in legge n.126/2008;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.19/2013 con la quale si confermava allo 0,6 per mille l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2013;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 27 del 29/11/2013, con la quale, al fine di garantire la permanenza degli equilibri di bilancio, si innalzava allo 0,7 per mille l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2013;

Dato atto che i proventi dell'addizionale IRPEF conseguibili, andranno a finanziare le spese per le nuove funzioni ed i nuovi compiti effettivamente trasferiti al Comune;

Richiamato il decreto Ministero Interno 09/02/2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 in data 15/02/2018) con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

Rilevato, pertanto, che in virtù dell' art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, viene differito alla data del 31 marzo anche il termine per la deliberazione delle aliquote d'imposta e delle tariffe relative ai tributi locali valevoli per l'esercizio finanziario 2018;

Vista la Legge di stabilità 2018 (LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata in GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017), con la quale sono stabilite le seguenti disposizioni in materia di tributi locali :

“ART.1 COMMA 37. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: « ,2017e 2018»;

COMMA 26 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016,2017 e 2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente

- variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

Ritenuto pertanto necessario dover confermare nella misura di 0,7 (zero virgola sette) punti l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale del Comune di Maltignano per l'anno 2018;

Visti i commi 2 e 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/98;

Vista la Circolare del Ministero delle Finanze n. 289/E del 22/12/1998;

Acquisiti i pareri favorevole espressi dal Responsabile del Settore Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Leg.vo n.267/2000 e riportati in calce alla proposta di deliberazione;

Proceduto a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti: 9; astenuti n. 2 (Cretone, Corvaro); votanti n. 7; voti favorevoli n. 7;

Constatato l'esito della votazione,

D E L I B E R A

- di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art.1 comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998 n. 36, nella misura di 0,7 (zero virgola sette) punti percentuali;
- di dare ampio mandato al Responsabile del Servizio per l'assunzione di tutti gli atti gestionali necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti: 9; astenuti n. 2 (Cretone, Corvaro); votanti n. 7; voti favorevoli n. 7;
Constatato l'esito della votazione,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 267/2000.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi 19-04-2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi [n° 333 Reg. Pubblicazioni].

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06-04-2018 in quanto trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 19-04-2018 al 04-05-2018 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi..

Maltignano, li 05-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

| | |
|--|---|
| | <p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 19-04-2018</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. CAROPRESO LUIGI</p> |
|--|---|